



CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

BREVETTI E MARCHI

ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE DI DISEGNI E MODELLI INTERNAZIONALI

IMPORTANTE:

Le domande e istanze relative ai diritti di proprietà industriale (brevetti, modelli e marchi) possono essere depositate presso il Reparto brevetti e marchi della Camera di commercio di Bolzano **solo al mattino dalle ore 8.30 alle ore 12.00** di ciascun giorno lavorativo, escluso il sabato.

La consegna delle domande presso le sedi periferiche o tramite il servizio postale **non è ammessa**.

Prima della consegna ufficiale in Camera di commercio di Bolzano Vi consigliamo di contattare il reparto brevetti e marchi per concordare un **appuntamento!**

Tel. 0471 945 514 – 534

E-mail: brevettimarchi@camcom.bz.it

1. Cosa sono i disegni o modelli internazionali

La registrazione internazionale di un disegno o modello rende possibile la semplificazione delle procedure di domanda e la riduzione dei costi, permettendo ad un cittadino italiano, di ottenere la protezione in un certo numero di Stati esteri attraverso un unico deposito effettuato in una sola lingua presso l'OMPI / WIPO – Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale – di Ginevra.

Differentemente dal sistema dei marchi internazionali, non è necessario depositare in precedenza un disegno o modello nazionale.

Ottenuta la registrazione internazionale, il disegno o modello avrà validità per **5 anni** in tutti gli Stati designati e sarà sottoposto alle rispettive legislazioni nazionali. Un eventuale rifiuto di protezione viene notificato al titolare. La validità della registrazione può essere rinnovata per ulteriori periodi di 5 anni, fino ad un massimo di **10-25 anni** (a seconda della legislazione interna dei singoli Paesi).

Nel caso di disegni e modelli internazionali, con una stessa domanda può essere richiesta la protezione **fino ad un massimo di 100 disegni o modelli** ("modello multiplo"), purché questi appartengano alla medesima classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli.

2. Il sistema dell'Aja e gli accordi internazionali vigenti

Il sistema dell'Aja per la registrazione internazionale dei disegni o modelli è governato da differenti trattati, ovvero **l'atto dell'Aja del 1960** ed il più recente **atto di Ginevra del 1999**. L'Italia ha ratificato l'atto dell'Aja del 1960.

Dal 1° gennaio 2008 è stato inoltre istituito un collegamento tra il sistema internazionale dell'Aja e quello dei disegni e modelli comunitari, poiché l'Unione Europea ha aderito al sistema dell'Aja, sottoscrivendo l'atto di Ginevra del 1999.

Attraverso questo collegamento quindi, un richiedente italiano potrà ottenere la protezione, non soltanto nel territorio dell'UE (attraverso il disegno o modello comunitario), ma anche nei paesi che hanno sottoscritto l'atto dell'Aja del 1960 e l'atto di Ginevra del 1999.

Le norme che regolano l'atto dell'Aja del 1960 e l'atto di Ginevra del 1999, data la diversità dei due trattati, sono differenti e quindi, al momento del deposito di una domanda di registrazione internazionale è opportuno stabilire quale tra i due trattati avrà validità in ogni Paese.

3. Quale atto regola la domanda internazionale?

Per stabilire quale atto regola la domanda internazionale si devono confrontare gli atti che sono stati sottoscritti dal Paese d'origine del richiedente e dal Paese designato nella domanda internazionale.

Principalmente valgono le seguenti regole:

1. Se tra il Paese d'origine ed il Paese designato esiste un solo atto in comune, questo atto governerà la domanda internazionale.

Esempio 1: Paese d'origine: Italia ('60) Paese designato: Svizzera ('60, '99)

Trattato valido: atto dell'Aja del 1960

2. Se il Paese d'origine ed il Paese designato hanno sottoscritto più di un atto, il più recente sarà quello che verrà applicato.

Esempio 2: Paese d'origine: Svizzera ('60, '99) Paese designato: Francia ('60, '99)

Trattato valido: atto di Ginevra del 1999

3. Se il Paese d'origine ha sottoscritto l'atto dell'Aja del 1960, ed inoltre è uno Stato membro di un'organizzazione intergovernativa che ha sottoscritto l'atto di Ginevra del 1999, la designazione di un Paese che ha sottoscritto entrambi gli atti sarà governata dal più recente degli atti, ovvero l'Atto di Ginevra del 1999.

Esempio 3: Paese d'origine: Italia ('60) aderente alla Unione Europea ('99)

Paese designato: Svizzera ('60, '99)

Trattato valido: atto di Ginevra del 1999

4. Paesi membri del sistema dell'Aja

Attualmente i Paesi ⁽¹⁾ per i quali può essere richiesta la protezione sono i seguenti:

<i>Albania</i> ('60, '99)	<i>Estonia</i> ('99)	<i>Marocco</i> ('60)	<i>Serbia</i> ('60, '99)
<i>Armenia</i> ('99)	<i>Federaz. Russa</i> ('99)	<i>Messico</i> ('99)	<i>Singapore</i> ('99)
<i>Azerbaijan</i> ('99)	<i>Finlandia</i> ('99)	<i>Monaco</i> ('60)	<i>Siria</i> ('99)
<i>Benelux</i> ⁽²⁾ ('60)	<i>Francia</i> ('60, '99)	<i>Mongolia</i> ('60, '99)	<i>Slovenia</i> ('60, '99)
<i>Belize</i> ('60)	<i>Gabon</i> ('60)	<i>Montenegro</i> ('60, '99)	<i>Spagna</i> ('99)
<i>Benin</i> ('60)	<i>Georgia</i> ('60, '99)	<i>Namibia</i> ('99)	<i>Suriname</i> ('60)
<i>Bielorussia</i> ('99)	<i>Germania</i> ('60, '99)	<i>Niger</i> ('60)	<i>Svizzera</i> ('60, '99)
<i>Bosnia-Erzegovina</i> ('99)	<i>Ghana</i> ('99)	<i>Norvegia</i> ('99)	<i>Tagikistan</i> ('99)
<i>Botswana</i> ('99)	<i>Giappone</i> ('99)	<i>OAPI</i> ⁽⁵⁾ ('99)	<i>Tunisia</i> ('99)
<i>Brunei</i> ('99)	<i>Grecia</i> ('60)	<i>Oman</i> ('99)	<i>Turchia</i> ('99)
<i>Bulgaria</i> ('60, '99)	<i>Islanda</i> ('99)	<i>Polonia</i> ('99)	<i>Turkmenistan</i> ('99)
<i>Canada</i> ('99)	<i>Italia</i> ('60)	<i>Regno Unito</i> ('99)	<i>Ucraina</i> ('60, '99)
<i>Cambogia</i> ('99)	<i>Israele</i> ('99)	<i>Rep. Moldavia</i> ('60, '99)	<i>Ungheria</i> ('60, '99)
<i>Costa d'Avorio</i> ('60)	<i>Kirghizistan</i> ('60, '99)	<i>Romania</i> ('60, '99)	<i>Unione Europea</i> ⁽³⁾ ('99)
<i>Corea del Nord</i> ⁽⁴⁾ ('60)	<i>Lettonia</i> ('99)	<i>Ruanda</i> ('99)	<i>U.S.A.</i> ('99)
<i>Corea del Sud</i> ⁽⁴⁾ ('99)	<i>Liechtenstein</i> ('60, '99)	<i>São Tomé e Príncipe</i> ('99)	<i>Vietnam</i> ('99)
<i>Croazia</i> ('60, '99)	<i>Lituania</i> ('99)	<i>San Marino</i> ('99)	
<i>Danimarca</i> ('99)	<i>Macedonia</i> ('60, '99)	<i>Samoa</i> ('99)	
<i>Egitto</i> ('99)	<i>Mali</i> ('60)	<i>Senegal</i> ('60)	

NOTE:

(1) L'elenco degli Stati contraenti è soggetto a continue variazioni. Per visualizzare l'elenco aggiornato consultare il sito internet dell'OMPI / WIPO (<http://www.wipo.int/hague/en/members>).

I numeri tra parentesi indicano quale atto è stato sottoscritto dal Paese: ('60) indica l'atto dell'Aja del 1960, ('99) indica l'atto di Ginevra del 1999, ('60, '99) indica entrambi gli atti.

(2) Ai fini della designazione gli Stati del Benelux (Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo) valgono come unico territorio.

(3) La designazione dell'Unione Europea equivale al deposito di un disegno o modello comunitario.

(4) Con il termine "Corea del Nord" si intende la "Repubblica Democratica Popolare di Corea", mentre con il termine "Corea del Sud" si intende la "Repubblica di Corea".

(5) La sigla OAPI indica l'Organizzazione Africana per la Proprietà Intellettuale (African Intellectual Property Organization) che comprende attualmente i seguenti Paesi: Benin, Burkina Faso, Camerun, Ciad, Congo, Costa d'Avorio, Gabon, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica Centrafricana, Senegal, Togo.

5. Registrazione di un disegno o modello internazionale

La domanda deve essere **inviata direttamente all'OMPI / WIPO** di Ginevra per posta o depositata in modalità elettronica (e-filing) sul sito web del WIPO.

Link: <https://haque.wipo.int/#/landing/home>

La consegna delle domande presso il Reparto brevetti e marchi della Camera di commercio di Bolzano **non è ammessa**.

A differenza del marchio internazionale, la domanda di registrazione di un disegno o modello internazionale non deve essere precedute da un deposito nazionale.

I documenti da inviare in caso di deposito cartaceo sono:

- 1) Il **formulario DM1 dell'OMPI / WIPO** dattiloscritto in lingua francese o inglese;
- 2) **Ricevuta bancaria** o di **vaglia internazionale**, comprovante l'avvenuto versamento all'OMPI / WIPO di Ginevra, delle tasse internazionali secondo gli importi indicati nel capitolo 6;
- 3) Le **riproduzioni** del disegno o modello;
- 4) La **lettera d'incarico** solo ed esclusivamente se il deposito avviene a mezzo mandatario/avvocato.

La modulistica necessaria come pure le istruzioni per il deposito delle domande di registrazione per disegno o modello internazionale sono disponibili direttamente sul sito internet dell'OMPI / WIPO (<https://www.wipo.int/haque/en/forms/>).

6. Tasse di registrazione dei disegni internazionali

Le tasse internazionali da versare a favore dell'OMPI / WIPO sono le seguenti:

Tassa di domanda:	CHF		
– per un disegno o modello:	397		
– per ogni ulteriore disegno o modello:	19		
Tassa di pubblicazione:			
– per ogni riproduzione da pubblicare:	17		
– per ogni pagina di disegni oltre alla prima:	150		
Tassa di designazione (Livello 1, 2 e 3):	(1)	(2)	(3)
– per un disegno o modello:	42	60	90
– per ogni ulteriore disegno o modello:	2	20	50
Tassa di designazione individuale:			
– <u>solo per i Paesi che richiedono tale tassa (in luogo della tassa di designazione):</u>	vedere modulo di domanda		

NOTA: Gli importi delle tasse sono soggetti a possibili variazioni. Per visualizzare gli importi aggiornati consultare il sito internet dell'OMPI / WIPO (<http://www.wipo.int/haque/en/fees>).

L'importo della tassa di designazione è fissato dai singoli Paesi; questi potranno richiedere un importo maggiore della tassa di designazione a seconda che non effettuino alcun esame (Livello 1) oppure svolgano un esame della domanda secondo motivi sostanziali (Livello 2) ed in aggiunta anche un limitato esame di novità (Livello 3).